

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

Art. 26 Estradizione

L' estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; c. p. 13; c. p.p. 697 ss.].

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10].